

2. Il diritto islamico della famiglia

Per il diritto musulmano il *matrimonio* è un contratto. L'islam non conosce il concetto teologico di sacramento, caratteristico del cristianesimo.

Come ogni altro contratto, il matrimonio è concluso con il *consenso* delle parti contrattanti. Le parti del contratto non coincidono tuttavia necessariamente con gli sposi. Occorre considerare innanzi tutto che, secondo la *šarī'a*, ogni persona può essere titolare del rapporto matrimoniale, anche il bambino appena nato. Se l'individuo, a causa dell'età immatura, non è in grado di decidere e di concludere il matrimonio, qualcuno lo farà per lui: il tutore matrimoniale (*walī*), che normalmente è il padre. Nei matrimoni precoci la volontà matrimoniale è del tutore, che quindi esercita il potere di costrizione matrimoniale (*i ḡbār*).

Tale potere cessa quando l'individuo ad esso sottoposto raggiunge la pubertà. Fa eccezione, secondo i malikiti, la donna vergine. La verginità, allo stesso modo della giovane età, implica poca conoscenza della vita, e giustifica il prolungarsi del potere di costrizione del tutore.

La questione della formazione della volontà matrimoniale si intreccia con quella della sua manifestazione. La donna, anche se non soggetta al potere di costrizione, non può di norma concludere direttamente il matrimonio: soltanto gli hanafiti ammettono che la femmina libera, pubere e sana di mente sia parte del contratto. L'intervento del tutore resta dunque necessario ed è facile comprendere come nei fatti il *walī* finisca per guidare, o almeno partecipare, alla scelta della donna.

Ciò d'altra parte non stupisce, se si considera che il matrimonio è inteso dal diritto islamico, oltre che come l'unione di due vite, come alleanza tra due famiglie. Le regole in materia di *adeguatezza matrimoniale* ne sono una prova. Sia la sposa sia il tutore matrimoniale possono reagire alla conclusione del matrimonio con un uomo non degno della donna o alla determinazione di un *mahr* inferiore a quello normalmente pagato per una donna di rango equivalente a quello della sposa. Dunque tanto la donna quanto la sua famiglia sono titolari di un autonomo interesse a un buon matrimonio.

Le moderne riforme eliminano il fenomeno dei matrimoni precoci, fissando un'età matrimoniale minima. Proibiscono al tutore di costringere la donna al matrimonio. Non sempre tuttavia la donna è ammessa alla diretta conclusione del contratto.

Il matrimonio è concluso alla presenza di due testimoni. Lo sposo è tenuto a pagare il *mahr* o *ṣadāq*, attribuzione patrimoniale a favore della sposa a causa del matrimonio il cui ammontare è normalmente fissato nel contratto. Il *mahr* è simbolo della serietà dell'intenzione dello sposo e segno della legittimità dell'unione; esso è di proprietà della donna, che ne dispone come meglio crede. L'istituto è oggi criticato da chi lo considera contrario al principio di uguaglianza tra i sessi e al rispetto della dignità umana, in quanto assimilabile a un prezzo da pagare per la sottomissione e disponibilità della donna. Il *mahr* può tuttavia offrire protezione agli inte-